COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 09/06/2020

FATTO

Le parti ricorrenti, in qualità di coeredi degli originari sottoscrittori, riferiscono, quindi, di essere subentrati nella titolarità di n. 2 buoni fruttiferi della serie P, sottoscritti in data 17.04.86 per il valore di Lire cinquecentomila, e di n. 2 buoni fruttiferi della serie P/Q, sottoscritti rispettivamente in data 29.06.87 e 18.08.87 entrambi per il valore nominale di Lire due milioni.
All'atto del rimborso, con riguardo al conteggio dei rendimenti maturati dal 21° al 30° anno, l'intermediario corrispondeva un importo liquidato in base al tasso d'interesse della serie "Q", previsto soltanto fino al 20° anno come da timbro apposto a tergo, anziché sul diverso e maggiore tasso di riferimento stampigliato sul retro dei buoni.
Insoddisfatti dell'interlocuzione preliminare al ricorso, si rivolgono all'Arbitro chiedendo di condannare l'intermediario al pagamento di quanto spettante secondo la tabella riportata sul retro del titolo per ogni bimestre maturato dal 21° al 30° anno.
L'intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese dei ricorrenti, eccependo, in via pregiudiziale, l'assenza della prova della legittimazione ad agire: in quanto, nel caso in parola, i ricorrenti, non producono nessuna tipologia di prova documentale qualificata che permetta la identificazione della loro qualità di eredi.
Venendo al merito del ricorso, ne eccepisce in ogni caso l'infondatezza per i motivi che seguono:
- i buoni in esame sono "ordinari" ed appartengono alla serie "Q", istituita con DM del 13.06.1986;

- più precisamente, sono stati emessi – in ossequio a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del DM – mediante l'utilizzo dei moduli della precedente serie "P", con l' apposizione di due timbri: un timbro sul fronte del titolo, recante la serie del buono, (senza dunque possibilità di equivoco da parte del risparmiatore circa la serie di appartenenza) e un timbro sul retro del titolo, recante i nuovi tassi di interesse e l'appartenenza alla serie "Q";
- nello specifico, venivano correttamente apposti i timbri sul modulo del buono (ex serie "P") provvedendo alla liquidazione come buono di serie "Q" al pari di quello in possesso del medesimo ricorrente e in ossequio alle prescrizioni di cui al DM;
- il timbro apposto sostituisce in toto ogni scritta sottostante;
- i ricorrenti prescindono totalmente dal fatto che sul buono sono stati più volte, sia sul fronte che sul retro, impressi i timbri indicanti chiaramente che appartengono alla serie "Q/P" e sorvolano sul fatto che la disciplina dei rendimenti dei buoni serie "Q/P" è contenuta nel DM n. 148 del 13.06.1986 che, pubblicato in G.U., avrebbe dovuto essere conosciuto dal ricorrente stesso;
- all'atto della sottoscrizione del buono, il relativo titolare avrebbe potuto e dovuto chiarire ogni eventuale dubbio sul rendimento degli stessi, usando la normale diligenza. L'affidamento del ricorrente risulta, pertanto, infondatamente invocato, in quanto il sottoscrittore del buono in esame conosceva tutti i tassi di rendimento di tali buoni (applicabili all'intera durata trentennale del Buono), come stabiliti dal DM o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi, usando la normale diligenza (al riguardo, cita e allega: Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n.10105 del 07 novembre 2019);
- la conoscenza delle caratteristiche dei Buoni è affidata dal legislatore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione in Gazzetta del D.M. 13 giugno 1986 ha, dunque, assolto pienamente alla funzione di trasparenza;
- veniva riconosciuto al ricorrente esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM, come indicato nelle tabelle allegate al DM medesimo. In particolare, sono stati corrisposti, sino al 20° anno gli interessi composti calcolati ai tassi indicati dal DM (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° al 30° anno, l'importo, calcolato – sempre secondo il tasso indicato dal DM – per ogni bimestre, nella misura dell'interesse (semplice) sul tasso massimo raggiunto del 12%;
- è errato il riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione a S.S. U.U. n. 13979/07, perché la detta sentenza aveva ad oggetto un buono fruttifero postale sul quale, sin dal momento della sua emissione, per un errore da imputarsi all'operatore postale, era stato apposto un timbro riportante erroneamente l'indicazione della serie e dei rendimenti di una tipologia non più in emissione già al momento della sottoscrizione del titolo.

Tanto dedotto, l'intermediario, richiamati taluni precedenti dell'Arbitro, nonché numerose recenti decisioni della giurisprudenza di merito a sé favorevoli e una recente nota del MEF del 2018, chiede il rigetto del ricorso, stante la conformità del suo operato alla disciplina che regola la materia.

I ricorrenti, con memorie di replica, preliminarmente evidenziano che tutti gli eredi hanno presentato congiuntamente ricorso ed hanno provato la loro qualità, mediante il deposito della dichiarazione di successione.

Nel merito, ribadiscono che, sui buoni non sono specificati i rendimenti da applicarsi per il periodo successivo al 21° anno, così, in assenza di qualsiasi altra indicazione, hanno chiaramente fatto affidamento sulla validità delle condizioni economiche riprodotte sul titolo stesso con riferimento agli anni successivi al 20* anno.

Sulla scorta di quanto osservato, insistono per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Questo Arbitro preliminarmente osserva che non risulta meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario in termini di legittimazione ad agire dei ricorrenti, essendo allegata in atti la dichiarazione di successione.
Venendo al merito, la questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di n. 4 Buono fruttiferi, emesso tra il 1986 e il 1987.
Con riferimento ai suddetti buoni, le parti ricorrenti pongono la questione inerente la liquidazione degli interessi, con particolare riguardo al periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno.
Due dei buoni in questione, tuttavia, sono stai emessi anteriormente all'emanazione del D.M. 13/06/1986 (in particolare il 17/04/86, come sottolineato nella parte in fatto), con la conseguenza che, in tal caso, il comportamento dell'intermediario, volto a proporre in liquidazione una somma calcolata secondo quanto stabilito dalla disciplina normativa intervenuta successivamente e non secondo i criteri stampigliati sul titolo, non è stato censurato dai Collegi territoriali che per costante orientamento hanno sostenuto che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, deve convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (appunto, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto.
Diverso è il ragionamento da seguirsi per gli altri due titoli, che appartengono alla tipologia di buoni per i quali sono stati utilizzati i moduli cartacei della "serie P" e sui quali è stato apposto il timbro recante la dicitura "SERIE Q/P", ai sensi dell'art. 5 del D.M. del giugno 1986 :"…Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".
Tale norma consentiva di utilizzare i moduli cartacei della precedente serie "P" anche per l'emissione di nuovi buoni fruttiferi prevedendo che sugli stessi venissero apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.
Sulla parte anteriore del buono in esame risulta apposto un timbro con la dicitura "Serie Q/P" mentre sulla parte posteriore del buono stesso risulta apposto un timbro modificativo del tasso di interesse fino al 20° anno. Non si rinvengono sovrascritture relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.
L'intermediario resistente si oppone alle pretese avanzate nel ricorso evidenziando che, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risultano applicabili interamente, e dunque anche per il periodo successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal DM e dalla tabella allo stesso allegata.
Tale tabella esplicitamente riferisce il rendimento del 12% anche per ogni successivo bimestre maturato a decorrere dal ventesimo anno dall'emissione del buono sino al trentesimo anno e tuttavia – come detto – sul titolo manca un analogo riferimento in tal senso.
Tuttavia, un analogo riferimento non è stato effettuato nel caso di specie, laddove il rendimento del 12% appare circoscritto, con la nuova stampigliatura, al solo periodo compreso tra il sedicesimo ed il ventesimo anno.
Il Collegio di Coordinamento ABF è intervenuto sulla questione (decisione n. 6142/20 infra) e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.

13979/2007 e n. 3963/2019, ha confermato l'orientamento già maturato in seno ai Collegi territoriali, affermando il seguente principio di diritto:
"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.
B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".
Conseguentemente, per questi specifici buoni, gli interessi devono essere computati alla stregua delle condizioni rinvenienti nei titoli, per il periodo successivo al 20° anno dalla sottoscrizione dei buoni, e fino al 30' anno, e tenendo conto degli importi degli accessori già restituiti al ricorrente.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, limitatamente ai titoli sottoscritti successivamente al 1986.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO